Accordo aziendale per la costituzione del Fondo sanitario integrativo aziendale

La Direzione Aziendale di **UNITED PARCEL SERVICE ITALIA S.R.L.** (di seguito chiamata ENTE), con sede legale a Wilmington Orange Street 1209 Stati Uniti d'America e con sede operativa in Italia Via Fantoli n.15 20148 Milano - nelle persona del Sig. Frank Charles Sportolari, Amministratore Delegato, e del Sig. Pasquale Palombella, HR Manager

e

le **RSU Aziendali** , nelle persone dei Sigg.ri

per l'unita' produttiva di Milano: Antonio Forlano
per l'unita' produttiva di Vimodrone: Parozzi Laura, Cinzia Crespi, Paola Polelli, Fracca Elena
per l'unita' produttiva di Bologna: Lamberto Sperandeo
per l'unita' produttiva di Vicenza: Carmela Di Blasi
per l'unita' operativa di Treviso: MariaLaura Checchia

per l;unita' operativa di Vebezia Tessera: Sarah Grespan, Ornella Bettiol

le **RSA Aziendali**, nelle persone dei Sigg.ri:

per le unita' produttive di Orio al Serio e Grassobbio: Previtali Giuseppe; Colpani Elena,

e le **OO.SS**. :

FILT-CGIL Vicenza nella persona del Sig. Luca Battaglia

FILT-CGIL Venezia nella persona della Sig.ra Federica Vedova

FILT-CGIL Treviso nella persona del Sig. Marcello Salbitani

PREMESSO

- che l'ENTE, le RSU Aziendali, le RSA Aziendali e le OO.SS. sono fermamente convinti che lo strumento della mutualità integrata secondo criteri congrui alle realtà attuali e nel pieno rispetto della vigente normativa, con particolare richiamo alla Legge n° 3818 del 15 aprile 1886, eserciti un rilevante ruolo sociale;
- che il nuovo CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione prevede l'istituzione di un fondo sanitario integrativo a partire dal 1 luglio 2011

Tutto ciò premesso

stabiliscono con il presente accordo aziendale

A far data dal 01 luglio 2011 e fino alla data di una eventuale revoca o modificazione del presente accordo, in conformità a quanto attualmente previsto da leggi o contratti collettivi di lavoro, verranno istituite forme di assistenza - in seguito descritte - per i dipendenti dell'Azienda.

1) Prestazioni
Le prestazioni mutualistiche di carattere prettamente sanitario, oggetto del presente accordo, sono analiticamente elencate e descritte nell'allegato "A".

2) Contributi
Le prestazioni mutualistiche cesseranno al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il contributo annuo per la forma di assistenza sanitaria integrativa a tutela di ogni lavoratore - prevista nel punto 1) del presente accordo - sarà a totale carico dell'Ente datore di lavoro. Tale contributo viene definito annualmente in € 120,00 complessivi per singolo dipendente.

3) Modalità di attuazione
Le prestazioni previste dal presente accordo saranno attuate mediante apposita convenzione con la **Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo** con sede in Milano via S. Gregorio 48/46, quale Ente avente fine esclusivamente assistenziale.

4) Adempimenti
Le prestazioni previste dal presente accordo sono da intendersi quale adempimento di obblighi in materia previdenziale e/o assistenziale.

Il presente accordo decorre dal 01 luglio 2011, per la generalità del personale dipendente.

Milano, 27 giugno 2011

Letto, confermato e sottoscritto

Per UNITED PARCEL SERVICE ITALIA S.R.L.

Per le RSU/RSA Aziendali

Per le OO.SS:

FILT CGIL VICENZA